



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Giudice Riccardo Ionta
SENTENZA

pronunciata all'udienza del **8 maggio 2019**
nella causa iscritta al n. **2590/2017** r.g.

nei confronti di

[REDACTED]

parte ricorrente

e

[REDACTED]

con il patrocinio dell'Avv. S. [REDACTED]

R. [REDACTED]

con il patrocinio dell'Avvocatura Regionale [REDACTED]

parte resistente

Le conclusioni delle parti

1. Parte ricorrente - con distinti ricorsi, riuniti ex art. 151 disp. att. c.p.c. - domanda di "accertare e dichiarare l'illegittimità e/o erroneità dell'applicazione del C.C.N.L. Idraulico Forestale privatistico...; ...accertare e dichiarare la conversione contrattuale dal CCNL Idraulico Forestale privatistico al CCNL Regioni ed AA. LL. per il comparto di appartenenza...; accertare e dichiarare la responsabilità solidale dell'Azienda Calabria Verde e della Regione [REDACTED] oggettivamente per l'illegittima e/o erronea applicazione contrattuale; condannare l'Azienda Calabria Verde e la Regione Calabria in solido tra loro al



pagamento nonché al riconoscimento di tutte le differenze contributive...nonché retributive e/o altro ove dovute derivanti dalla mancata applicazione *ab origine* del CCNL Regioni ed AA. LL; condannare le suddette opposenti nelle rispettive qualità in solido al risarcimento del danno derivante dalla violazione di legge contrattuale e dal grave mancato ottemperamento alla Delibera del Direttore Generale n. 232/2015 ... la cui quantificazione si richiede all'Ill.mo Giudice adito anche in via equitativa”.

2. [redacted] eccepisce il difetto di legittimazione passiva, la nullità del ricorso e chiede di non accogliere la domanda.

3. Regione [redacted] eccepisce il difetto di legittimazione passiva e chiede di non accogliere la domanda

Le ragioni della decisione

1. È documentato (doc. 1 ricorso), e in tal senso accertato, che il rapporto di lavoro tra i singoli ricorrenti e [redacted] ha origine nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - sottoscritto tra i primi e Azienda Forestale della Regione [redacted] (denominata [redacted]) - per le mansioni inerenti al profilo di “sorvegliante idraulico” da esercitare in seno al “Servizio di sorveglianza idraulica” (Legge regionale Calabria 19 ottobre 2009, n. 31).

La clausola 2 del contratto prevede, in modo identico per ciascuna pattuizione, che *“l'inquadramento giuridico avviene al IV livello C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale – parte operai”*. La clausola 3 richiama, di nuovo, il citato contratto collettivo per quanto riguarda la disciplina del trattamento economico.

Titolare del rapporto di lavoro - a seguito della soppressione e messa in liquidazione dell' [redacted]. (Legge regionale Calabria 11 maggio 2007, n. 9) - è attualmente *“Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, denominata [redacted] ente strumentale della Regione [redacted], munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria”*, istituita dall'art. 1 Legge regionale Calabria 16 maggio 2013, n. 25 con la previsione che *“la pianta organica dell' [redacted] è coperta mediante il personale:...d) transitato dall' [redacted] in liquidazione: personale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 "Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici") ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 comma d) della presente legge e che ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell' Azienda rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge”* (art. 11).



2. La principale questione controversa - in conseguenza della doverosa interpretazione della domanda avanzata in giudizio (Cassazione n. 118/2016) - riguarda la validità del contratto individuale di lavoro nella parte in cui rinvia, per la regolamentazione del rapporto, al Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, destinato alla disciplina dell'impiego privato.

Il giudizio è definito con l'accertamento della nullità - per contrarietà a norma imperativa (1418.1 c.c.) - dei singoli contratti di lavoro nella parte in cui contengono il rinvio al Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (1419 c.c.). La norma violata è l'art. 2.3 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nella parte in cui individua nei contratti stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel Titolo III, la fonte collettiva necessaria per la disciplina del rapporto individuale di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

La nullità parziale delle disposizioni contrattuali determina l'inserimento automatico nel regolamento contrattuale (Cassazione n. 8247/2004) delle clausole previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali (articoli 1339 e 1419 c.c., art. 2.3 *bis* Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) quale fonte collettiva individuata a norma dell'art. 40 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. [REDACTED] - così come in precedenza [REDACTED] (Cassazione n. 14530/2014) - quale ente pubblico non economico regionale, è un'amministrazione pubblica (art. 1 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e per tale ragione vincolata alle norme, di carattere imperativo, sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 2 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Cassazione n. 10973/2015).

4. L'amministrazione pubblica, nell'esercizio dell'autonomia negoziale consentita quale datore di lavoro, è vincolata nella scelta del contratto collettivo cui assoggettare la disciplina dei rapporti di lavoro.

Il vincolo impone di regolamentare il rapporto individuale alle proprie dipendenze tramite la disciplina formulata dalla contrattazione collettiva, nazionale e integrativa, negoziata e individuata secondo le disposizioni previste dall'art. 40, e seguenti, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al datore di lavoro pubblico è quindi vietato regolamentare il rapporto di lavoro facendo riferimento alle norme che trovano fonte nella contrattazione collettiva "comune". In tal ordine di senso, il contratto individuale di lavoro, fonte primaria del rapporto di lavoro, deve contenere un rinvio necessario, di natura dinamica, alla disciplina collettiva individuata dalla legge.



La norma che impone il vincolo è, come detto, l'art. 2.3 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nella parte in cui prescrive che la regolazione contrattuale dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche avvenga in conformità alla contrattazione collettiva disciplinata dagli art. 40 e ss. dello stesso legislativo. L'art. 1.2 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale dispone, di conseguenza, che *“I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.”*.

L'esistenza del vincolo imperativo - punto di equilibrio tra la libertà collettive (art. 39 Costituzione) e i principi di buon andamento e imparzialità (art. 97 Costituzione) - si argomenta, ulteriormente, sia sulla base delle disposizioni appena indicate, volte a disciplinare l'autonomia negoziale collettiva del datore di lavoro pubblico, sia sulla base delle plurime disposizioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 finalizzate a disciplinarne l'autonomia individuale, con particolare riferimento alle norme inerenti al trattamento economico (art. 45).

Il divieto imposto al datore di lavoro pubblico di attribuire trattamenti giuridici ed economici diversi da quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 40.3 *quinquies* Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Cassazione n. 24216/2017, Cassazione n. 23757/2018) e l'obbligo di adempiere agli obblighi derivanti dalla medesima contrattazione (art. 40.4 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), confermano *a fortiori* l'affermazione del vincolo legislativo.

5. I contratti individuali stipulati dai ricorrenti violano la norma imperativa indicata - e di conseguenza gli art. 40 e ss. Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - nella parte in cui rinviano (clausola 2 e 3) al Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (punto 1 motivazione), espressamente individuato come fonte contrattuale collettiva per la disciplina del trattamento giuridico ed economico. Contratto collettivo estraneo alla sfera di azione delle norme contenute nel Titolo III sulla contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale.

6. L'art. 40 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 predispose, in modo indiretto, il meccanismo normativo di individuazione del contratto collettivo applicabile ai rapporti di pubblico impiego, ovvero dell'oggetto di riferimento del rinvio dinamico, tramite la strutturazione del relativo quadro procedimentale di conclusione.

In attuazione delle prescrizioni legislative, il Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) include il personale non dirigente dipendente dalle *“Regioni a statuto ordinario e dagli*



Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti? nel comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali (art. 2 e 4).

Di conseguenza, per i dipendenti di [REDACTED], trova necessaria applicazione - in considerazione della data del deposito del ricorso e ferma restando la natura dinamica del rinvio - il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali (art. 1.1) quale fonte collettiva legislativamente individuata.

7. La seconda questione controversa riguarda la sussistenza del diritto al risarcimento del danno invocato dai ricorrenti. Questi, nel testo del ricorso, seppur in modo ambiguo e ondivago, asseriscono di aver subito una lesione alla sfera patrimoniale legata alla circostanza che il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali “offra maggiori garanzie contributive”.

Il giudizio è definito con l'accertamento negativo del diritto. I ricorrenti non hanno allegato in modo adeguato i fatti costitutivi del preteso diritto al risarcimento limitandosi nel ricorso a vaghe affermazioni, neppure assistite dai riferimenti alle norme della contrattazione collettiva ovvero da intellegibili conteggi, inidonee quindi a ritenere soddisfatto l'onere su di essi gravante.

E' necessario specificare che le domande e le allegazioni proposte in sede di note autorizzate sono tardive e come tali inammissibili.

8. E' opportuno precisare - in considerazione dell'infondatezza della domanda secondaria e dei precedenti giurisprudenziali del Tribunale di Catanzaro prodotti da [REDACTED] che la qualificazione della domanda principale, proposta dalla parte contrattuale, nei termini dell'azione di nullità (Cassazione n. 7783/2001), consente di ritenere accertato l'interesse ad agire in virtù della situazione di obiettiva e giuridica incertezza relativa alla regolamentazione applicabile all'intero rapporto e quindi alla conformazione del complesso delle plurime posizioni giuridiche soggettive, primarie e secondarie, coinvolte nel rapporto di durata.

L'inquadramento dell'oggetto del giudizio è utile altresì a dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da Azienda, controparte contrattuale dei ricorrenti, e ad accertare il difetto di legittimazione passiva della Regione [REDACTED], soggetto giuridicamente estraneo al rapporto di lavoro.

9. I profili di novità che connotano la principale questione controversa determinano la compensazione delle spese di giudizio.



P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti
nella causa **n. 2590/2017 r.g.:**

Accerta

la nullità di ciascuno dei contratti individuali di lavoro nella parte in cui rinviano, per la disciplina del rapporto, al Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria in luogo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali

Accerta

il difetto di legittimazione passiva della Regione **██████████**

Respinge

le ulteriori domande

Compensa

le spese di giudizio

Motivazioni in sessanta giorni in ragione della complessità della questione oggetto del giudizio

8 maggio 2019

Il Giudice
Riccardo Ionta

